

Prot. N° 1311/18
del 13/03/2018



TRIBUNALE DI MESSINA

Bando
per l'iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari di
condominio

IL PRESIDENTE

visto l'articolo 1129 del codice civile, che regola i presupposti e le modalità della nomina dell'amministratore di condominio da parte dell'Autorità giudiziaria;

letto l'articolo 71 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, che specifica i requisiti soggettivi minimi occorrenti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio;

ravvisata l'opportunità di istituire presso questo Tribunale un albo degli amministratori giudiziari di condominio, dal quale attingere allo scopo di assicurare che il conferimento delle nomine avvenga secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità;

ritenuto che a fini di maggiore funzionalità e trasparenza vanno fissati criteri più restrittivi di quelli previsti per le nomine volontarie;

atteso l'esito di preliminari interlocuzioni con gli Ordini professionali interessati,

DISPONE

Art.1

Oggetto del bando

1. E' indetto un bando per l'iscrizione nell'albo degli amministratori di condominio che possono essere nominati dai giudici del Tribunale di Messina nei casi e ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.

Art. 2

Attività degli amministratori

1. Gli amministratori, oltre a quanto previsto dall'articolo dell'articolo 1129 del codice civile e da ogni altra disposizione di legge, esercitano le attribuzioni elencate nell'articolo 1130 dello stesso codice.

Art. 3
Iscrizione nell'albo

1. Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
- a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Messina;
 - b) siano di condotta morale irrepreensibile;
 - c) abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati e non siano indicati nell'elenco dei protesti cambiari;
 - d) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, né siano stati condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) abbiano conseguito almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - g) siano dotati di specifica competenza tecnica nella gestione di condomini;
 - h) abbiano frequentato un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale e svolgano attività di formazione periodica nella stessa materia (salva la deroga ammessa dall'articolo 71 *bis*, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice civile).

2. Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione nell'albo provvede un Comitato, formato dal Presidente e dai due Giudici più anziani della prima sezione civile del Tribunale di Messina. Avverso i provvedimenti del Comitato è possibile proporre reclamo nei modi e nei termini di cui all'art. 5.

Art. 4
Modalità di compilazione della domanda e allegati.

1. La domanda per l'inserimento nell'albo deve essere diretta al Presidente del Tribunale di Messina e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio:
sez1.civile.tribunale.messina@giustiziacert.it

2. Nella domanda devono essere indicati a pena di inammissibilità:

- a) – il cognome e il nome del richiedente;
- b) – la data e il luogo di nascita;
- c) – il codice fiscale;
- d) – la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare, di seguito, la via, il numero civico, la città, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e/o certificata).

3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- a) – la cittadinanza italiana;
- b) – la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Messina;

- c) – il godimento dei diritti civili e politici (oppure i motivi del mancato godimento di tali diritti);
- d) la mancanza di pronunce di interdizione o di inabilitazione e del proprio nominativo nell'elenco dei protesti cambiari;
- e) – l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi (oppure le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso);
- f) – l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- g) – il titolo professionale e la data di eventuale iscrizione nel relativo albo (come quello degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, ecc.);
- h) – quale corso di formazione in materia di amministrazione condominiale frequentino e/o abbiano frequentato (o, nel caso di deroga ex articolo 71 *bis* citato, quale condominio abbiano amministrato per almeno un anno nel triennio ivi specificato);
- i) – le pregresse esperienze di amministrazione condominiale (con specificazione delle gestioni volontarie e di quelle giudiziarie);
- l) – i rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero gli eventuali rapporti, diretti o indiretti, di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti) con magistrati, funzionari o cancellieri in servizio presso il Tribunale di Messina (o con loro congiunti);
- m) – le situazioni, in atto o anche solo pregresse, di esercizio professionale – proprio o di eventuali soci, associati o comunque colleghi dello stesso studio – (ad es. di avvocato), o di collaborazione (ad es. come consulente tecnico di parte), in relazione a procedimenti relativi a cause di natura condominiale o in cui comunque un condominio sia parte;

3. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- copia non autenticata di valido documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- un *curriculum vitae* e i documenti diretti a dimostrare l'esperienza e la qualificazione professionale.

Art. 5

Cancellazione o sospensione dall'albo

1. Il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Messina, se dopo l'iscrizione ha notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato ciò non avvenga, il Comitato indicato nell'art. 3 dispone la cancellazione dall'albo.

2. Il Comitato può sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di provvedimenti di sospensione assunti dall'organo disciplinare dell'ordine di appartenenza.

3. Avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di iscrizione, nonché di cancellazione o sospensione, l'interessato può proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Messina e trasmesso sia, in formato cartaceo, alla segreteria della Presidenza che all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio: sez1.civile.tribunale.messina@giustiziacert.it.

4. Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente del Tribunale e dai Presidenti della seconda sezione civile e della terza sezione penale dello stesso, sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.

Art. 6

Registro degli incarichi

1. Presso la cancelleria della prima sezione civile è istituito un registro telematico nel quale viene immediatamente annotato, sia in ordine cronologico che secondo una rubrica alfabetica dei nominativi degli iscritti, ogni incarico di amministrazione giudiziaria di condomini conferito dai Giudici del Tribunale.

2. A tal fine i provvedimenti di nomina vanno comunicati dai Giudici a detta cancelleria, che semestralmente ne informa il Presidente del Tribunale e ne cura la pubblicazione nel sito *web* dell'Ufficio.

3. I giudici, previa consultazione prima di ogni nuova nomina dell'albo degli amministratori e del registro degli incarichi, assicurano che questi siano dati soltanto a iscritti all'albo e con equa distribuzione tra loro, così da evitare che allo stesso professionista ne siano affidati in numero superiore al 10% del totale.

4. Qualora in via eccezionale i Giudici intendano nominare una persona non iscritta nell'albo, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Tribunale spiegando per iscritto le ragioni della deroga.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

2. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

3. I provvedimenti di nomina saranno pubblicati periodicamente (almeno ogni sei mesi) nel sito *web* del Tribunale di Messina.